



Prov. di MILANO

C O M U N E D I M I L A N O

N. II 844-375 Rip. 9° del 1918

31 maggio 1919

A S. E. IL MINISTRO dei LAVORI PUBBLICI

R O M A

Col giorno 11 luglio 1919 viene a scadere il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889 n. 6810 per la esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento del Circondario esterno della Città di Milano, che venne poi compreso, senza variazione del termine, nel piano generale susseguente approvato colla legge 12 luglio 1912 n. 866 quale II^a zona, che è quella compresa fra la linea dei bastioni e la linea dei grandi viali larghi mt. 40 circuenti la rete stradale urbana.

Dalla planimetria e dalla relazione tecnica qui allegate risulta che il piano suddetto trovasi per la massima parte eseguito e precisamente nella proporzione di circa $\frac{4}{5}$ della sua estensione. Tale esecuzione si è effettuata nei primi 25 dei 30 anni assegnati dalla legge, per modo che si può affermare che il suo svolgimento ha avuto luogo in modo regolare e secondo le previsioni.

Malgrado la grave crisi edilizia che si è verificata nell'ultimo decennio la quale naturalmente si è anzitutto ripercossa in senso sfavorevole sullo sviluppo del P. R. cittadino, era ancora lecito presumere (prima

ATTI DEL COMUNE DI MILANO

del 1914) che si sarebbe potuto completarne la esecuzione nel termine fissato dalla legge e fu appunto in vista di tale probabilità che non si ritenne necessario di chiedere che nella legge del 12 luglio 1912 n. 866 (di approvazione del susseguente piano generale predetto) venisse modificato il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889 per la zona da questa contemplata e che venne poi a costituire, come si disse, la III^a delle zone in cui venne nel piano generale considerata divisa la città.

Ma invece le speciali ed affatto straordinarie e neppure immaginabili condizioni del paese create dallo scoppio della guerra mondiale, i formidabili avvenimenti che furono la dolorosa conseguenza della sua lunga, opprimente durata e che tutto sconvolsero, hanno coll'arresto di ogni attività edilizia, violentemente annientata ogni possibile previsione che era naturalmente fondata su svolgimento normale della vita cittadina. E siccome per le ragioni particolareggiatamente esposte nella relazione surriferita non è possibile senza gravissimo danno al pubblico interesse di rinunciare al completamento del piano del 1889, così questa Amministrazione si trova nella imperiosa necessità di ottenere congrua adeguata proroga.

Se infatti così non fosse, ossia se per dannata ipo-



Prov. di MILANO

tesi la proroga non fosse concessa, la rete stradale della II^a zona resterebbe incompleta, la viabilità inceppata e perfino la sicurezza e l'igiene pubblica pregiudicate da varie strade incompiute che risulterebbero permanentemente a fondo cieco, senza parlare dello sconcio creato dal fatto di tante arterie iniziate per allacciarsi a quelle tracciate nella zona ulteriore, e cioè la III^a considerata nel piano del 1912, che resterebbero stroncate, senza più la possibilità di invocare l'assistenza coattiva della legge per la loro continuazione verso la periferia.

Il piano di cui si invoca la proroga forma un tutto uno con quello di ulteriore ampliamento del 1912, le cui linee sono connesse fra loro nelle varie zone, ed i concetti informativi sono unici ed inscindibili fra le zone stesse. Resa impossibile l'attuazione delle opere che sono tuttora da eseguire nella II^a zona sarebbe irrimediabilmente compromessa anche l'esecuzione delle opere connessevi della III zona. Con ciò rimarrebbe elusa nei suoi fini la legge 12 luglio 1912 che approvava il piano generale di ampliamento oltre la II^a zona, in base ai bisogni di espansione della città riconosciuti dal legislatore

Dimostrate così la necessità della proroga,

occorre richiamare l'attenzione della E.V. sulla misura alla quale deve essere estesa all'intento che possa in pratica corrispondere al suo scopo.

La necessità della dilazione fu come si disse provocata da una causa immane di forza maggiore, la guerra mondiale; la guerra che per estensione, per durata, per disastrose conseguenze generali e per distruzione delle ricchezze pubbliche e private non ha riscontro nella storia universale. Occorre quindi che la proroga, non che considerata coi criteri comuni per i casi normali previsti e neppure diversamente prevedibili dall'art. 14 della legge organica di espropriazione, sia tale da tener conto del lunghissimo tempo che sarà richiesto per la faticosa ed ardua ricostruzione della ricchezza nazionale, per il riallacciamento dei rapporti normali di affari, insomma per il ritorno alla vita civile di pace del paese. L'incaglio edilizio infatti dovuto alle circostanze che accompagnarono lo stato di guerra non è fenomeno transitorio che possa scomparire senz'altro al cessare delle cause che lo hanno prodotto. Chi oggi può determinare, anche soltanto in via approssimativa, il lungo periodo di tempo dopo la conclusione della pace che intercederà prima che le condizioni del mercato edilizio ritornino normali?

Per questa circostanza e perchè il piano regolatore

del 1889 con quello di ulteriore ampliamento del 1912 formano un complesso organico unico, come si disse e come lo dimostra il fatto che l'attività edilizia ebbe in diverse località a svilupparsi preferibilmente nella zona di ulteriore ampliamento del 1912 a detrimento dello sviluppo del piano del 1889, questa Amministrazione ritiene che nelle presenti circostanze l'unico provvedimento che abbia basi veramente logiche e che risponda completamente ai suoi scopi sia quello di far coincidere le scadenze per l'esecuzione delle due zone fra loro connesse, portando cioè il termine per il completamento del piano del 1889 alla stessa data fissata dalla legge 12 luglio 1912 per la terza zona di ulteriore ampliamento.

Trattandosi di un piano unico, ispirato ad un unico concetto di sviluppo, è infatti più conforme a giustizia e più logico un trattamento unico anche nella durata del vincolo.

La domanda è equa e logica conseguenza delle cause eccezionalissime di forza maggiore che la determinano, cause che giustificano nel presente caso l'allontanarsi dal disposto dell'art. 14 surriferito.

Nessuna preoccupazione deve esservi per il prolungamento del vincolo di piano regolatore perchè per la massima parte trattasi di aree coltivate i cui proprietari

stessi desiderano di non essere disturbati nella loro industria prima che si manifestino le condizioni opportune per la loro realizzazione a scopo di fabbrica; oppure di aree già lottizzate secondo il piano regolatore che i privati stessi hanno interesse che non venga abbandonato. Va poi osservato che per quelle poche località dove l'esecuzione del piano del 1889 esige l'abbattimento di costruzioni esistenti, la protrazione del vincolo non si fa sentire in quanto che l'Amministrazione comunale è sempre proclive a concedere l'esecuzione delle opere di manutenzione degli stabili, in modo da evitare danni tanto per essa che pel privato.

L'Amministrazione comunale, ben presagendo immane la realizzazione di quel radioso avvenire a cui Milano con varie opere importanti in buona parte in via di attuazione e con vasti progetti di altre da tempo escogitate per non trovarsi impreparata a questo auspicato risveglio delle opere di pace, deve preoccuparsi anche dello sviluppo edilizio che vi sarà intimamente connesso. Donde la indeclinabile necessità di avere a sua disposizione un nuovo termine sufficientemente lungo perchè questo sviluppo, che se non può mancare, sarà però prevedibilmente ad effetto piuttosto lento, non abbia poi al momento opportuno a trovarsi sprovvisto di mezzi legali atti ad assicurarne l'esecuzione.

Per tutte queste considerazioni e con richiamo alle motivazioni esposte nella relazione litografata che è unita al verbale 15 maggio 1919 del Consiglio comunale, che qui si confermano, e che valgono a dimostrare come si verta in caso evidentemente non previsto e neppur prevedibile dal legislatore nel 1865 all'art. 14 della legge Organica per le espropriazioni per pubblica utilità, il sottoscritto

D O M A N D A

che in base all'art. 13 della Legge 23 giugno 1865 n. 2359 ed in correlazione all'ultimo alinea dell'art. 3 legge 12 luglio 1912 n. 866, la proroga venga concessa fino al 16 agosto 1942 mediante nuovo provvedimento legislativo.

IL SINDACO



ALLEGANSI:

- 1° Copia conforme del verbale consiliare di prima approvazione in data 15 maggio 1919 con unita relazione litografica (in bollo)
- 2° Copia conforme del verbale consiliare di seconda approvazione del 30 maggio 1919 (in bollo)
- 3° Relazione tecnica (in bollo)
- 4° Tipo illustrativo allegato alla Relaz. Tec. (bollato)
- 5° Copia semplice della relazione.